



FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFUSA AL VIA? VI SPIEGHIAMO L'APPROCCIO GIUSTO!

| Dott. Andrea Cortellazzo

Partner Cortellazzo & Soatto



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Padova 23.5.2018





Presentazione dell'evoluzione delle dinamiche di eInvoicing a livello internazionale previste per il 2018-2020





← → ↻ | ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement/e-invoicing_it

Aggiungi elementi alla barra Preferiti selezionando ☆ o importandoli da un altro browser. [Importa Preferiti](#)

Note legali | Cookie | Contatti | Cerca | italiano (it)

European Commission
CRESCITA
Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

Commissione europea > Crescita > The European Single Market > Public Procurement > E-procurement > e-Invoicing

Search

Mercato unico e norme | Industria | Imprenditoria e PMI | Accesso delle PMI ai finanziamenti | Settori

Appalti pubblici

- Public procurement strategy
- Legal rules and implementation
- E-procurement**
 - Transition to e-procurement
 - European Single Procurement Document and e-Certis
 - e-Invoicing**
 - Projects related to e-procurement
- International public procurement
- Studies, data and expert groups
- Enforcement and implementation
- Contact

Single Market and Standards - links

e-Invoicing

EU countries and the European Commission decided to introduce a European Standard for e-invoicing in response to the many e-invoice formats used across the EU. These varied formats cause unnecessary complexity and high costs for businesses and public entities. While all contracting authorities will have to accept electronic invoices that comply with the European norm, nationally specific rules will remain valid. In other words, the Commission's initiative will result in a norm and not in a European e-invoicing infrastructure. The latter will be supplied by service providers on the market.

Once the e-Invoicing [Directive 2014/55/EU](#) has been transposed into the national laws of EU countries and the deadline for implementing the norm has passed, electronic invoices will be able to flow seamlessly across the EU.

e-Invoicing readiness checker

The [e-Invoicing readiness checker](#) allows public entities to check how ready they are to exchange eInvoices in compliance with [Directive 2014/55/EU](#).

Dedicated working environment for e-invoicing stakeholders

This [new collaborative space](#) enables stakeholders interested in e-invoicing policy and market developments to exchange experiences and best practice on cross-border e-invoicing. It is open for use by the entire e-invoicing user community (all public administrations and private actors dealing with e-invoicing in Europe) to disseminate information, co-create the future and learn from one another.

Benefits and obstacles to e-invoicing





10 / 95 Reference Document

Directive 2014/55/EU aims at '*e-Invoicing in e-Procurement*'. But it contains statements that go beyond that and also cover more than one interpretation of '*e-Invoicing*'.

Here it can be seen that there is a lot of haziness on '*e-invoicing*'. In order to be able to provide the European Commission with proper and suitably tailored advice and Recommendations, it must be made clear what the understanding of the Commission's definition / interpretation is. It will be obvious, that where the interpretation worked with does not equal the intended one, Recommendations run a large risk of being misinterpreted themselves and hence being far less effective.

The figure to the right is to illustrate that '*e-Invoicing*' is a topic in e.g. (Public) e-Procurement, e-Business (in public and private sector), in the Directive 2014/55/EU, etc.

It must be realised that measures that are developed based on one interpretation not necessarily benefit developments based on a different interpretation - and can (for the latter) even be counterproductive (apart from the fact that this maintains the haziness).




Figure 1 - '*e-Invoicing*' in different contexts





Why this European Standard?

- Directive 2014/55/EU (Art. 3) requires the Commission to ask the relevant European standardization Organization:
 - to draft a European standard (EN) for the semantic data model of the core elements of an electronic invoice;
 - to provide a list with a limited number of syntaxes complying with the European Standard, the appropriate syntax bindings and guidelines on transmission interoperability.
- Requires also that the standard shall be tested as for its practical application for an end user





CEN/TC 434 on Electronic Invoicing

- The Directive imposed a short time frame: [CEN/TC 434](#) was established already in September 2014 before the official request
- The directive included requirements for the European standard:
 - Technologically neutral
 - Compatible with relevant international standards
 - Consistent with personal data protection requirements
 - Consistent with the VAT Directive (2006/112/EC)
 - Allowing practical, user-friendly, flexible, cost-efficient systems
 - Considering SMEs and sub-central contracting authorities/entities needs
 - Suitable for commercial transactions between enterprises
- 10/12/2014 – The Commission issued the official standardisation request with all the details to finalize the TC workplan

CEN/TC 434 | Electronic
invoicing





OASIS Universal Business Language – ISO/IEC 19845:2015

Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe
(*Communication from Commission to Parliament in 2010*)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0712&from=EN>

"The creation of an e-invoicing eco-system that provides **maximum interoperability and reach.**"

"The objective of **fostering the uptake of e-invoicing in the EU cannot be achieved without SMEs** which represent more than 99 % of European businesses. While many large enterprises already use e-invoices, the adoption level by SMEs remains relatively low. The Small Business Act[20] committed the EU to the 'Think Small First' principle, i.e. to focus on the needs of SMEs."

"The Commission will thoroughly **assess the effect of any future technical and legal requirements for e-invoicing on SMEs** by applying the 'Think Small First' principle and the '**SME test**' and expects Member States and standardisation organisations to do the same."




TC434 - October 2017 (19 23:20z)





OASIS Universal Business Language – ISO/IEC 19845:2015


bBiller.com - blockchain Biller





OASIS Universal Business Language – ISO/IEC 19845:2015

bBiller.com - blockchain Biller




TC434 - October 2017 (19-23-2017)





eInvoice in Italy - Milestones





Italian operating model for eInvoicing: TO BE

CEF Telecom 2015


eIGOR Project

Main tasks:

- To upgrade SDI
- To adopt Peppol
- To define CIUS

Participants: AgID,
Agenzia delle Entrate, Infocert,
Intercenter, Celeris LTD

Period: 1 January
2017 – 30 April 2018



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri





Core Invoice Usage Specification – Work in progress

CROSSBORDER

US		Semantic model		CIUS specification description	US Type
ID	Type	ID	BT	Restriction description	
Model specifications					
Business Terms					
CIUS-BT-64	Make semantic definition narrower	BT-64	Payment account identifier	The payment account identifier shall be an IBAN code	CIUS
Cardinality					
CIUS-CA-2	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-49 BT-49-1	Buyer electronic address Buyer electronic address identification scheme identifier	BT-49 shall contain a legal mail address (PEC) or IndicePA/CodiceDestinatario (see the Italian business rules). BT-49-1=IT.PEC or IT.IPA or IT.CODDEST	CIUS
CIUS-CA-103	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-61	Payment means type code	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BG-16 Payment instructions should be mandatory and BT-61 is 1..1	CIUS
Business Rules					
CIUS-BR-14	Add new non-conflicting business rule for existing element(s)	BT-48 BT-46, BT-46-1	Buyer VAT identifier Buyer identifier Identification scheme identifier	1.4.1.1 is not mandatory in XMLPA (buyer) but VAT number or Fiscal code should be indicated as IT.CF in BT-46 when BT-55="IT"	CIUS

Strictly compliant with the EN 16931. For crossborder use

DOMESTIC

US		Semantic model		US description	US Type
ID	Type	ID	BT	Restriction description	
Model specifications					
Business Terms					
CIUS-BT-98	Mark conditional information element not to be used	BT-32	Seller tax registration identifier	BT is a conditional field and shall not be used by a foreign seller as it is not possible to map into XMLPA. CEN business rules are not broken. In case the seller is Italian this field shall contain the codification of RegimeFiscale (1.2.1.B)	ITUS
Cardinality					
CIUS-CA-9	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-31	Seller VAT identifier	1.2.1.1 is mandatory in XMLPA (seller). BT-31 should be mandatory or copied from BT-63 (tax representative).	ITUS
		BT-63	Seller tax representative VAT identifier	1.2.1.1 is mandatory in XMLPA (seller). BT-31 should be mandatory or copied from BT-63 (tax representative).	ITUS
CIUS-CA-10	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-35	Seller address line 1	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
		BT-37	Seller city	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
		BT-38	Seller post code	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
CIUS-CA-11	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-50	Buyer address line 1	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
		BT-52	Buyer city	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
		BT-53	Buyer post code	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory	ITUS-MR
CIUS-CA-12	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-75	Deliver to address line 1	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (if BG-15 is present)	ITUS-MR
		BT-77	Deliver to city	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (if BG-15 is present)	ITUS-MR
		BT-78	Deliver to post code	Fields are mandatory in XMLPA. Mapped BTs should be mandatory (if BG-15 is present)	ITUS-MR
CIUS-CA-71	Make a conditional element mandatory (0..x → 1..x)	BT-125	Attached document	If BT-122 not empty then BT-124 or BT-125 should be mandatory as the mapped field is mandatory in XMLPA.	ITUS-MR


Additional national specifications needed to support the translation from national format to EN format (and vice versa) in the transition phase towards the EN formats. Only for domestic use.



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

6







Fattura elettronica nell'Unione Europea: lo stato dell'arte

Austria	Obbligatoria dal 2014 [B2G].
Belgio	Obbligatoria nelle Fiandre dal 01/01/2017 [B2G]. Obbligatoria a livello federale dal 01/01/2018 [B2G, contratti oltre 135 mila €].
Bulgaria	Nessuna normativa. Volontaria.
Croazia	Normativa in discussione.
Cipro	Nessuna normativa (ma parte della Digital Strategy).
Repubblica Ceca	Volontaria.
Danimarca	Obbligatoria dal 2005 [B2G].
Estonia	Obbligatoria dal 01/03/2017 [B2G].
Finlandia	Obbligatoria dal 2010 [B2G].
Francia	Obbligatoria a partire dal 2017 [B2G]; estensione dell'obbligo graduale, in base al numero di dipendenti, fino al 2020.
Germania	Obbligatoria a livello federale a partire dal 27/11/2018 [B2G]. Richiede il recepimento da parte dei singoli Länder.





Fattura elettronica nell'Unione Europea: lo stato dell'arte

Grecia	Nessuna normativa. Volontaria.
Ungheria	Nessuna normativa. Volontaria.
Irlanda	Nessuna normativa. Volontaria.
Italia	Obbligatoria dal 2014 [B2G].
Lettonia	Nessuna normativa. Volontaria.
Lituania	Obbligatoria dal 01/07/2017 [B2G].
Lussemburgo	Nessuna normativa.
Malta	Normativa in discussione.
Paesi Bassi	Obbligatoria dal 01/01/2017 per le agenzie del governo centrale; è facoltativa per i livelli inferiori [B2G].
Polonia	Normativa in discussione.
Portogallo	Obbligatoria dal 2016 [B2G].





Fattura elettronica nell'Unione Europea: lo stato dell'arte

Romania	Volontaria.
Slovacchia	Nessuna normativa. Volontaria.
Slovenia	Obbligatoria dal 2015 [B2G].
Spagna	Obbligatoria dal 2015 [B2G].
Svezia	Obbligatoria dal 01/01/2008 per le agenzie del governo centrale [B2G].
Regno Unito	Nessuna normativa.
Malta	Normativa in discussione.

NOTA BENE: la Direttiva 2014/55/EU rappresenta la norma di riferimento a livello unionale ed è in fase di recepimento da parte dei paesi membri; si iscrive nella cornice della strategia europea per l'e-Procurement.





Dalla Fatturazione elettronica PA al B2B in Italia





EVOLUZIONE FATTURA ELETTRONICA

1 AGENDA DIGITALE EUROPEA	2 OBBLIGO F.E. P.A. 06.06.2014	3 D.M. 17.06.2014	CAMBIAMENTI IN ATTO: <ul style="list-style-type: none"> • PIÙ COMPETENZE
4 CIRCOLARE 18/E/2014: REQUISITI DELLA F.E.	5 D.LGS. 127/2015: ELENCHI FAT., OPZ. FEB2B, INCENTIVI	6 D.L. 193/2016 ELENCHI FATTURE	<ul style="list-style-type: none"> • TRACCIABILITÀ PROCESSO DI FATTURAZIONE
7 PROVVEDIMENTO AdE 28.10.2016			<ul style="list-style-type: none"> • AFFIDABILITÀ
8 MANOVRA 2018 FE B2B OBBLIGATORIA		9 PROVVEDIMENTO AdE 30.04.2018	





IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO



COMPITI
emissione delle FE, su richiesta
trasmissione delle fatture allo SDI
conservazione digitale, su richiesta

**Flusso informativo per il
monitoraggio di finanza pubblica**

COMPITI
Ricezione delle fatture per le
PA/Privati
conservazione a norma

FORNITORI

FE emesse

Ricevute

Notifica esito

SdI

FE Validate

Notifiche

**PA/
PRIVATI**

**Intermediari
dei Fornitori**

**Intermediari
di PA/Privati**





Fattura elettronica generalizzata (obbligatoria)

NOZIONE:

- **articolo 21 DPR n. 633/1972:** emessa e ricevuta in formato elettronico e dotata delle caratteristiche di leggibilità (1), autenticità dell'origine (2) e integrità del contenuto (3) (v. anche circolare AE n. 18/E del 2014);
- **provvedimento n. 89757/2018:** documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente;
- l'Italia ha ottenuto una **deroga** ai sensi dall'art. 395 Direttiva 2006/112/CE; COM(2018) 55 *final* del 05/02/2018 (decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 16/04/2018 n. 2018/593);
- **deroga temporanea:** dal 01/07/2018 al 31/12/2021 (prorogabile a fronte di una relazione sugli effetti in termini di contrasto all'evasione e oneri e costi amministrativi).





IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica
Corrispettivi elettronici

← Fatture e Corrispettivi Info e Assistenza

Dati rilevanti ai fini IVA

[Consultazione IVA](#)
[Dati fatture](#)
[Dati corrispettivi](#)
[Liquidazioni periodiche](#)
[L'Agenzia scrive](#)

Lettere di compliance

- ⚠ Anomalie versamento IVA
- ⓘ Anomalie dati fattura

Lettere di compliance

- ⚠ Lettere di compliance per anomalie versamenti periodici IVA
- ⚠ documenti non presenti

Lettere di compliance
Comunicazioni di irregolarità





IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

Fatturazione elettronica
Corrispettivi elettronici

Fatture e Corrispettivi

Codice fiscale / Codice Entrate:

Password: **Codice PIN:**

[Accedi](#)

[Entra con SPID](#) [Entra con CNS](#)

Servizi disponibili

AVVISO PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Dal 29 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 il sistema di conservazione sarà in manutenzione. In questo periodo, le fatture potranno comunque essere inviate in conservazione, ma non saranno rese disponibili le "ricevute di avviso del processo di conservazione", negli usuali tempi previsti dall'accordo di servizio. Inoltre, nello stesso periodo, sarà possibile garantire l'esibizione delle sole fatture già conservate dal sistema prima del 29 dicembre.

Fatturazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1

Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).

[vai a Fatturazione](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)





IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

The screenshot displays the 'Dati Fatture' web application interface. The top navigation bar includes the logo for 'Fatture elettroniche' and 'Corrispettivi elettronici', along with a 'Fatture e Corrispettivi' menu and an 'Info e Assistenza' link. The main content area is divided into several functional panels:

- Generazione:**
 - Crea nuovo file:** A section for creating new files, with options for 'Dati fatture emesse' and 'Dati fatture ricevute'.
 - Importa da file XML:** A section for importing XML files, featuring a file selection field and an 'Importa' button.
- Trasmissione:** A section for sending files to the system, with an 'Invia il file' button.
- Aggiornamento:** A section for updating data, including options for 'Modifica dati' and 'Annulla dati', a 'Soggetto firmatario' dropdown (with 'File firmati da me' and 'File firmati dal soggetto incaricante' options), and input fields for 'Id file' and 'Posizione'.
- Accreditamento:** A section for service accreditation, with an 'Accredita il tuo web-service' button.
- Funzioni di supporto:** A sidebar with links for 'Sigilla il tuo file Dati Fattura' and 'Controlla il tuo file Dati Fattura'.





IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

The screenshot displays the 'Dati Fatture' dashboard. The top navigation bar includes 'Home Dati Fatture', 'Generazione', 'Trasmissione', and 'Aggiornamento'. The main content area is divided into several sections:

- Generazione:** Contains 'Crea nuovo file' (with a sub-section 'Scegli il tipo di file Dati Fattura da creare:') and 'Importa da file XML' (with a sub-section 'Importa un file, anche se compilato parzialmente, in formato XML.').
- Aggiornamento:** Contains 'Modifica o annulla i dati di un file già trasmesso.' with radio buttons for 'Modifica dati', 'Annulla dati', 'File firmati da me', and 'File firmati dal soggetto incaricante'. It also has input fields for 'Id file:*' and 'Posizione:' and a 'Procedi' button.
- Accreditamento:** Contains 'Accredita il tuo servizio per la sola trasmissione del file Dati Fattura e Comunicazioni Periodiche IVA.' with a 'Procedi' button.
- Funzioni di supporto:** Contains links for 'Sigilla il tuo file Dati Fattura' and 'Controlla il tuo file Dati Fattura'.





IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

Fatturazione elettronica
Corrispondenti elettronici

← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Dati rilevanti ai fini IVA

Dati di sintesi Dati delle fatture emesse/ricevute

Ricerca

Partita IVA/Codice fisca

Codice fiscale 0452080

Data di emissione

Dal:

01/01/20

Cerca **Ripulisci**

Ricerca

Partita IVA/Codice fiscale dell'utenza di lavoro:

Codice fiscale 04520800287

Ruolo

Fornitore

Cliente

Fornitore e Cliente

Data di emissione

Dal: 01/01/20

Al: 30/06/20

Stato dalle fatture

Qualsiasi stato Selezione stato

▼ Ricerca avanzata

Fatture individuate (597)

▼ Download elenco (in formato CSV)

Q cerca il testo nell'elenco

Partita IVA Fornitore	Tipo documento	Numero fattura	Data emissione fattura	Data registrazione fattura	Identificativo Cliente	Imponibile/Importo (totale in euro)	Imposta (totale in euro)	Trasmessa da	Stato
03585470283	Fattura	251 V1	30/06/2017		04520800287	374,18	37,42	Fornitore	Attiva
06044690961	Fattura	309	30/06/2017		04520800287	3.450,00	759,00	Fornitore	Attiva
06044690961	Fattura	310	30/06/2017		04520800287	2.444,00	537,68	Fornitore	Attiva
06044690961	Fattura	311	30/06/2017		04520800287	400,00	88,00	Fornitore	Attiva
06044690961	Fattura	312	30/06/2017		04520800287	2.300,00	506,00	Fornitore	Attiva



IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

Fatturazione elettronica
Corrispondenti elettronici

← Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Dati rilevanti ai fini IVA

Liquidazioni periodiche

Comunicazioni pervenute relative all'anno 2017 (3)

Q cerca il testo nell'elenco

Identificativo comunicazione	Periodo di riferimento	Data di invio	Dati del contribuente	Dati del dichiarante (diverso dal contribuente)	
65311176	2017- I trimestre	07/06/2017	Partita IVA: 04520800287	Codice fiscale: PDVPGS62E09L781R Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (carica 1)	Comunicazione (3 VP) Versione testuale
73546979	2017- II trimestre	15/09/2017	Partita IVA: 04520800287	Codice fiscale: PDVPGS62E09L781R Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (carica 1)	Comunicazione (3 VP) Versione testuale
114753467	2017- III trimestre	28/11/2017	Partita IVA: 04520800287	Codice fiscale: DVVGNN70E04F839E Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (carica 1)	Comunicazione (3 VP) Versione testuale



IL CENTRO DI CONTROLLO DELLA COMPLIANCE IVA

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi Info e Assistenza

Fatturazione elettronica
Corrispettivi elettronici

Dati rilevanti ai fini IVA

Consultazione IVA | Dati fatture | Dati corrispettivi | Liquidazioni periodiche | **L'Agenzia scrive**

Lettere di compliance

- Anomalie versamento IVA
- Anomalie dati fattura

Lettere di compliance

- Lettere di compliance per anomalie versamenti periodici IVA**
- documenti non presenti

Lettere di compliance
Comunicazioni di irregolarità





Fatturazione elettronica obbligatoria : elementi caratterizzanti.

- Finalità: razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione (e contrasto al VAT-gap).
- Ambito applicativo: riguarda le cessioni di beni / prestazioni di servizi (e le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (= sono escluse le operazioni transfrontaliere).
- Esoneri (soggettivi): soggetti passivi che applicano:
 1. il «regime di vantaggio» (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011).
 2. il «regime forfetario» (art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014);
- Mezzo: Sistema di Interscambio (SDI)
- Formato: XML-FatturaPA (o ulteriori formati basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'UE, per esempio: Un/Cefat CII, UBL 2.2).
- Sanzione: art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (omessa fatturazione o omessa regolarizzazione).





Fatturazione elettronica obbligatoria: norme di coordinamento ed effetti.

1. **Obblighi di conservazione delle fatture emesse e ricevute:** conservazione in formato digitale, garantito dal Sistema di Interscambio.

2. **Trasmissione «dei dati delle operazioni transfrontaliere».**

- Sostituisce la comunicazione dei dati/trasmissione telematica delle fatture.
- Riguarda solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
- **Esclusioni:** bolletta doganale, fatture elettroniche per queste operazioni.
- **Termini:** entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso (operazioni attive) o della ricezione (operazioni passive).
- **Sanzioni:** 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre (dimezzamento in caso di **regolarizzazione** entro il 15mo giorno).





Fatturazione elettronica obbligatoria: norme di coordinamento ed effetti.

3. Semplificazioni amministrative e contabili.

- Riguardano gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata e per tutte le imprese neo-costituite (nell'anno di inizio dell'attività e nei due successivi).
- Esonero dall'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e delle fatture ricevute (artt. 23, 25 DPR n. 633/1972) A CONDIZIONE CHE i soggetti si avvalgano degli **elementi** messi a disposizione dell'Agenzia:
 1. elementi informativi per la predisposizione dei prospetti di liquidazione dell'IVA periodica;
 2. bozze di dichiarazioni annuali IVA e dei redditi (= **precompilate**) con prospetto di dettaglio dei calcoli;
 3. bozze di modelli F24 per i versamenti e le compensazioni.





La Best Practice della Fatturazione Elettronica verso la PA

- **FORMATO XMLPA E SUA EVOLUZIONE VERSO GLI STANDARD INTERNAZIONALI PER L'INTEROPERABILITÀ**
- **SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) E RELATIVA VALIDAZIONE FLUSSI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA**
- **REQUISITI PREVISTI DA CIRCOLARE 18/E/2014**
- **LA GENERAZIONE DEVE AVVENIRE IN FORMATO X(STENSIBLE) M(ARKUP) L(ANGUAGE), NON CONTENENTE MACROISTRUZIONI O CODICI ESEGUIBILI TALI DA ATTIVARE FUNZIONALITÀ CHE POSSANO MODIFICARE GLI ATTI, I FATTI O I DATI RAPPRESENTATI (ART. 1 C. 1 E ALLEGATO «A» PUNTO 1 REGOLAMENTO)**
- **PER FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE UN DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XML, SOTTOSCRITTO CON FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE (ART. 21 C. 3 D.P.R. 633/1972 E PUNTO 2 C. 2 REGOLAMENTO)**





Invio e Ricezione della Fatturazione Elettronica B2B

- **LE FATTURE ELETTRONICHE IN FORMATO XML, FATTE TRANSITARE ATTRAVERSO IL SDI POTRANNO ESSERE INVIATE E RECAPITATE AL CLIENTE:**
 - ✓ **TRAMITE PEC**
 - ✓ **INSERENDO NEL TRACCIATO XML IL CODICE DESTINATARIO DI 7 CIFRE**
 - ✓ **IL CODICE DESTINATARIO VIENE ATTRIBUITO ESCLUSIVAMENTE DAL SDI NELLA FASE DI ACCREDITAMENTO DEL CANALE DI RICEZIONE.**
- **IL CANALE DI RICEZIONE PUÒ ESSERE ATTIVATO DA:**
 - ✓ **INTERMEDIARIO CHE A SUA VOLTA TRASMETTERÀ IL DOCUMENTO AL CESSIONARIO/COMMITTENTE**
 - ✓ **DIRETTAMENTE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE**






Come scegliere l'approccio alla Fatturazione Elettronica, anche alla luce dei Chiarimenti di Agenzia delle Entrate pubblicati il 30.4.2018






CASO A: CON PRE-REGISTRAZIONE RICEZIONE FEB2B





CASO B: SENZA PRE-REGISTRAZIONE RICEZIONE FEB2B





Come ripensare l'impostazione della "Conservazione a norma" dei documenti amministrativi e fiscali





CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN ITALIA E SUA EVOLUZIONE
- REGOLAMENTO eIDAS 910/2014/UE IN VIGORE DAL 01.07.2016
- DEMATERIALIZZAZIONE: DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
- **RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA**
- CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO ELETTRONICO:
 - LIBRI E REGISTRI CONTABILI
 - ORDINI, DDT, FATTURE
 - DICHIARAZIONI FISCALI E ARCHIVIO DELL'INTERMEDIARIO TELEMATICO





QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN ITALIA

Valenza Civilistica

**D.P.C.M.
03.12.2013**

(*) Sostituisce la DELIBERA
CNIPA 19.2.2004 N. 11



Obbligatorio per tutti dal 12.04.2017



Definizioni

Responsabile della conservazione

Sistema di conservazione

Manuale della conservazione

D.P.C.M. 13.11.2014

Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici

Obbligatorio per tutte le P.A. dal 12.08.2016





QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN ITALIA

DM 23/01/2004

- Circ. 46/E del 6 dic 2006 (definizioni)
- Risoluzione n.161/E del 9 luglio 2007 (imposta di bollo)
- RISOLUZIONE Ag. Entrate n. 158 del 15 giugno 2009 (memorizzazione) Provv. D.Ag.E. 25/10/2010 - prot. 2010/143663 (documenti) Provv. 25/10/2010 n.143663 (estensione validità temporale impronte) Circolare AE 5/E del 29 febbraio 2012 (imposta di bollo)

Valenza Fiscale

DM 17/06/2014

- CIRCOLARE n.1/DF del MEF del 09/03/2015
- Risoluzione AdE 25.9.2015, n. 81/E (luogo scritture contabili)
- RISOLUZIONE N.46 DEL 10.04.2017(documenti informatici)
- RISOLUZIONE N.96/E DEL 21.07.2017 (note spese)



CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

SOGGETTI COINVOLTI

PRODUTTORE

UTENTE

**RESPONSABILE DELLA
CONSERVAZIONE**





CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE

ART. 7 D.P.C.M 03.12.2013


FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

DELEGA





CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA





CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

IL MANUALE DI CONSERVAZIONE

ART. 8 D.P.C.M 03.12.2013

DOCUMENTO OBBLIGATORIO

CONTENUTO MINIMO





CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

VERIFICHE EVIDENZA INFORMATICA

VERIFICA A CAMPIONE DA ESEGUIRSI SULL'EVIDENZA INFORMATICA CHE CONTIENE LE IMPRONTE DI HASH DEI SINGOLI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE, SU CUI IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE HA APPOSTO LA MARCA TEMPORALE E LA PROPRIA FIRMA DIGITALE:


- VERIFICA CORRISPONDENZA TRA IMPRONTE DI HASH CONTENUTE NELL'EVIDENZA INFORMATICA E SINGOLO DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE CALCOLATA SUL MOMENTO DAL VERIFICATORE (VERIFICA OFF-LINE)
- VERIFICA TITOLARITÀ CERTIFICATO DIGITALE NECESSARIO PER ACCERTARE SE CHI HA SOTTOSCRITTO L'EVIDENZA INFORMATICA CONTENENTE LE IMPRONTE DI HASH DEI SINGOLI DOCUMENTI FIRMATI DIGITALMENTE CORRISPONDE EFFETTIVAMENTE AL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
- VERIFICA DATA DI APPOSIZIONE DELLA MARCA TEMPORALE






CONSERVAZIONE A NORMA SOSTITUTIVA

VERIFICHE EVIDENZA INFORMATICA



la sequenza alfanumerica che contraddistingue l'hash calcolato dal software

hash rilevato nell'evidenza informatica che raccoglie le impronte intermedie e finali



verifica della corrispondenza tra le impronte di hash contenute nell'evidenza informatica e quella del singolo documento firmato digitalmente calcolata dal verificatore al momento del controllo (verifica off-line);





SOGEI PUO' ESSERE UN CONSERVATORE AFFIDABILE?

Valenza Fiscale

Valenza Civile

PROVVEDIMENTO
AdE 30.04.2018

Agenzia delle Entrate

Fatturazione elettronica
Corrispettivi elettronici

← Fatture e Corrispettivi

Fatturazione



Adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 127/2015.

Il soggetto IVA individuato nel frontespizio, di seguito "il Contribuente"

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 127/2015, che ha introdotto misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate (di seguito "l'Agenzia") renderà disponibile gratuitamente un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche;

- l'Agenzia, in conformità alle disposizioni summenzionate, ha previsto l'attivazione di un servizio gratuito per la conservazione delle fatture elettroniche, che tiene conto di quanto disciplinato dal DPCM 3 dicembre 2013 contenente le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" (CAD) nonché delle previsioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 5, del CAD, contenente le "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto";

- l'Agenzia si avvale del sistema di conservazione messo a disposizione dalla società Sogei S.p.A., nella sua qualità di società *in house*, in virtù degli specifici accordi contrattuali in essere con l'Agenzia stessa, rimanendo estranea Sogei S.p.A. nei rapporti con i contribuenti;

- ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 3 dicembre 2013, la conservazione può essere svolta affidandola, in tutto o in parte, a soggetti pubblici e privati che offrano idonee garanzie organizzative e tecnologiche;

ADERISCE

al presente Accordo di servizio ed accetta integralmente quanto in esso disciplinato.



bizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Nuova richiesta di Esibizione

Giustifica la richiesta e indica i filtri per individuare la fattura

Filtri di ricerca

Motivazione:*

Accertamento da autorità preposte (Gdf, Agenzia delle entrate, INPS)
Accertamento organi di controllo contabile
Richiesta per documentazione procedimenti giudiziari

Cogno

Denominazione:

Codice Fiscale:

Partita





Come affrontare la Fase Iniziale di Avvio a partire dal prossimo 1 luglio 2018 con riferimento a :

- **Cessione di carburanti** per motori relativi ad autotrazione
- **Filiera del sub/appalto e sub/contratto verso la Pubblica Amministrazione**





NOVITÀ 1 GENNAIO 2019 (E 01 LUGLIO 2018)

LEGGE DI BILANCIO 2018 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n.302 del 29-12-2017 - S.O. 62)

- **917.** Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° luglio 2018** relative a:
 - a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
 - b) **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.Omissis...**





ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

GLI ACQUISTI DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EFFETTUATI DA SOGGETTI IVA PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEVONO RISULTARE DA APPOSITE ANNOTAZIONI ESEGUITE IN UNA "SCHEDA CARBURANTE"



ART.7 D.L. 70/2011 → ESONERO DALLA TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE PER I SOGGETTI PASSIVI IVA CHE ACQUISTANO CARBURANTE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE CARTE DI CREDITO, BANCOMAT E CARTE PREPAGATE.

LE DUE MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELL'ACQUISTO DI CARBURANTE (ESONERO O TENUTA DELLA SCHEDA CARBURANTE) SONO TRA LORO ALTERNATIVE (CIRCOLARE ADE 42/2012)





ELIMINAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

LA SCHEDA CARBURANTE SI CONSIDERA, AI SENSI DELL'ART.1 CO.2 DEL D.P.R. 444/97, **SOSTITUTIVA DELLA FATTURA** DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 633/72

LA VALENZA DELLE SCHEDE CARBURANTE NON OPERA SOLTANTO CON RIFERIMENTO ALLA DETRAZIONE AI FINI IVA. LA SCHEDA COSTITUISCE, INFATTI, IL DOCUMENTO NECESSARIO PER OPERARE LA DEDUZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO ANCHE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (C.M. 205/E/98).

L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE PERMANE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (CIRCOLARE N.59 DELL'AGENZIA ENTRATE DEL 18.6.2001)

A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2018 VIENE ABROGATA LA SCHEDA CARBURANTE E CI SARÀ L'OBBLIGO, AI FINI DELLA DETRAIBILITÀ IVA E DELLA DEDUZIONE DEL COSTO, DI ACQUISTARE IL CARBURANTE ESCLUSIVAMENTE CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI.

È PREVISTO UN CREDITO D'IMPOSTA PARI AL 50% DEL TOTALE DELLE COMMISSIONI ADDEBITATE PER LE TRANSAZIONI EFFETTUATE, A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2018 E SARÀ UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F24 A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE.





PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI NELLA FILIERA PA

L'ARTICOLO 1, COMMA 917 ANTICIPA AL 1° LUGLIO 2018 ANCHE GLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE PRESTAZIONI, RESE DA SOGGETTI SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI DELLA FILIERA DELLE IMPRESE OPERANTI NEL QUADRO DI UN CONTRATTO DI APPALTO CON UN'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

TROVA APPLICAZIONE PER I SOLI RAPPORTI (APPALTI E/O ALTRI CONTRATTI) "DIRETTI" TRA IL SOGGETTO TITOLARE DEL CONTRATTO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ TRA IL PRIMO E COLORO DI CUI EGLI SI AVVALE, CON ESCLUSIONE DEGLI ULTERIORI PASSAGGI SUCCESSIVI.

INDICAZIONE OBBLIGATORIA SULLA FATTURA ELETTRONICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) E DEL CODICE UNITARIO PROGETTO (CUP).

CIG ED IL CUP VANNO OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATI IN UNO DEI SEGUENTI BLOCCHI INFORMATIVI: "DATIORDINEACQUISTO", "DATICONTRATTO", "DATICONVENZIONE", "DATIRICEZIONE" O "DATIFATTURECOLLEGATE".





Come “ingaggiare” i Clienti e i Fornitori”, sia a livello nazionale che internazionale, facendoli convergere su un unico “modello operativo”





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B VERSO I CLIENTI





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN

Analisi

Classificazione Fornitori #FeB2B

- Paese
- Dimensioni

Tipologia Canale e Invoicing

Particolari specificità in tema di Compliance Tax & Legal

Grado di interoperabilità e Invoicing

- Contenuto specifico fatturazione
- Automazione contabile / ERP ciclo di fatturazione passiva

Ufficio acquisti dell'azienda

Analisi dei presupposti per l'inserimento delle dinamiche della c.d. “lean office”

- ✓ È l'applicazione dei principi del Lean Thinking (valori, metodi, strumenti) a tutti i processi non produttivi per offrire ai clienti (interni o esterni) un servizio migliore abbattendo gli sprechi (costi)
- ✓ Permette di rendere i processi più Efficienti (abbassando il costo del processo), più Flessibili e Reattivi (eliminando la tipica burocratizzazione dei processi di ufficio), più Rapidi ed Affidabili (riducendo il tempo di risposta delle richieste del cliente e restituendo output puntuali e corretti), di elevata Qualità in termini di servizio erogato



LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN

Analisi (segue)

E' importante scegliere quali fornitori coinvolgere per primi (segue)

1. Caratteristiche aziendali e forniture attuali

- ✓ Ragione sociale e referenti
- ✓ Sede
- ✓ Fatturato del fornitore
- ✓ Dipendenti (totale/diretti - terzisti)
- ✓ Tasso utilizzo/tendenza
- ✓ Tasso dipendenza/tendenza
- ✓ Situazione patrimoniale, economica, finanziaria / tendenza

2. Prodotti

- ✓ Prodotti gamma complessiva
- ✓ Prodotti forniti - classe merceologica
- ✓ N° codici

3. Volumi annui

- ✓ Numero di ordini
- ✓ Numero di righe ordine
- ✓ Numero di fatture
- ✓ Numero di pagamenti registrati

4. Strumenti

- ✓ Sistema ERP utilizzato
- ✓ Presenza di SW dipartimentali specifici per il ciclo passivo
- ✓ Esperienze di integrazione
- ✓ EDI
- ✓ WEB

5. Disponibilità / Interesse per Supply Chain Finance



LE FASI DELL’APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN Modello

Definizione di tutti gli scenari possibili (a seconda delle diverse tipologie di fornitori)

- Garantire un’adeguata compliance dell’intero processo di fatturazione elettronica a sensi della CM 18/e Ag. Entrate
- Garantire che il contenuto della fattura (ad es in formato XmlPA) coincida con quanto generato dal ciclo attivo del fornitore, eventualmente integrato dai dettami di processo richiesti dal Buyer

Caratteristiche informatiche del “Formato” dei files – flussi di fatturazione elettronica:

- Possibilmente privilegiando l’attuale formato XmlPA che consentirà l’interoperabilità con il sistema di interscambio dell’Ag. Entrate, agevolando il raggiungimento degli incentivi a sensi del D.lgs. 127/2015
- Si terrà anche conto delle eventuali necessità di formati su altri standard tipo EDI già in essere con eventuali fornitori
- Le Suddette caratteristiche saranno poi alla base anche dello sviluppo del processo automatico di registrazione contabile del flusso passivo di fatturazione elettronica





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN Modello (segue)

Con riferimento alla fase di invio dei flussi di fatturazione elettronica dei fornitori, saranno definiti anche i possibili canali di trasmissione

- A mezzo PEC, tramite infrastruttura proprietaria messa a disposizione integrata al sistema di outsourcing offerto (YouB2B)
- A mezzo canale bancario (CBI), con gli Istituti di credito convenzionati
- A mezzo Sistema di Interscambio SOGEI (a partire dall'1.1.2017)

A valle della fase di ricezione dei flussi di fatturazione elettronica dei fornitori, sarà possibile attivare anche una soluzione di graduale Automazione Contabile/Gestionale lato ERP / Legacy,

- Eliminazione dell'attività di data entry dei flussi di fatturazione passiva
- In presenza del sistema ERP SAP si può partire dalla procedura standard già presente, a cui eventualmente si potranno apportare le necessarie personalizzazioni richieste in sede di messa a punto del suddetto processo





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN

Avvio

Si prevede un percorso di accompagnamento dell'intera filiera dei fornitori stimolati dal “Buyer”) affidandosi a Menocarta quale Provider

- Menocarta è in grado di risolvere tutte le eventuali problematiche di “normalizzazione” sia di “contenuto” che di “formato” dei flussi di fatturazione elettronica
- Il Buyer invia un'informativa strutturata alla filiera dei suoi fornitori, per garantire il supporto del Shared Service Center di Menocarta (#SSC-carta) quale proprio Provider

#SSC gratuitamente guida e supporta tutti i fornitori nelle diverse fasi di formazione ed emissione dei flussi di fatturazione elettronica, instradandoli verso la sola fatturazione elettronica interoperabile

- Elaborazione del flusso di Fatturazione Elettronica Xml (secondo standard definito dal Buyer) a partire da documento fattura in formato .pdf
- Invio e ricezione “certificata” su multicanalità del flusso di Fatturazione Elettronica Xml
 - Canale PEC
 - Canale CBI (con banche convenzionate)
 - Canale Sistema d'Interscambio SOGEI
- Conservazione a norma di legge (per n. 10 anni) del flusso di fatturazione elettronica





LE FASI DELL'APPROCCIO #FEB2B DELLA SUPPLY CHAIN Certificazione

C&S può garantire un adeguato servizio di certificazione di processo verificando la Compliance del sistema di controllo interno aziendale interessato dal contesto di fatturazione elettronica avviato

- La suddetta attività è anche finalizzata a strutturare un costante monitoraggio del sistema di controllo interno, per la parte relativa al ciclo passivo, ai sensi della CM 18/e Ag. Entrate, al fine di strutturare un'efficace base di compliance di processo da esibire anche all'Amministrazione Finanziaria in sede di controlli fiscali.





LE FEB2B: ABILITA IN ITALIA IL SUPPLY CHAIN FINANCE





Come rivedere i Contratti verso i Clienti e i Fornitori





DUE CASISTICHE DI FATTURAZIONE possono essere prese in esame:

- **Fatturazione IMMEDIATA** ad esempio a **fronte di un pagamento**
- **Fatturazione DIFFERITA** ad esempio a **fronte del c.d. Ciclo dell'Ordine**





QUALI ELEMENTI POSSONO ESSERE PRESENTI NELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI?

- **I Riferimenti normativi:** Fatturazione a sensi del Dlgs. 127/2015
- **Modalità di certificazione dei requisiti della eFattura** a sensi CM 18 e_2014 AdE
 - Firma Digitale
 - EDI / piattaforma eProcurement
 - Controllo di Gestione
 - Utilizzo Xml Pre compilato da ricevente fattura
- **Accordo** sulle modalità di
 - **Contenuto** (ad esempio l'emittente Fattura allega a mezzo documento PDF i dettagli informativi con ampia descrizione, a cui corrisponde il contenuto minimo della eFattura XML)
 - **Recapito** (ad esempio previa registrazione del codice destinatario del ricevente fattura nel portale del Sistema di Interscambio)
 - **Infrastruttura** (ad esempio utilizzo da parte del ricevente fattura di un canale accreditato, anche tramite provider, di tipo «massivo» tipo SDICoop o FTPCoop)
 - **Accettazione** (ad esempio entro 7 gg dal recapito il ricevente fattura conferma l'avvenuta accettazione attraverso ricevuta a mezzo SDI o PEC)
- **Condizioni di pagamento**





ESEMPIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Gli importi omnicomprensivi dovranno essere versati in rate mensili anticipate di uguale importo da pagare entro il quindicesimo giorno del mese presso il conto corrente comunicato per iscritto dalla Locatrice, **previa presentazione di regolare fattura.**

I Riferimenti normativi: Fatturazione a sensi del Dlg. 127/2015

ESEMPIO

CONTRATTO di Messa a disposizione di vari spazi attrezzati all'interno dell'immobile

Il corrispettivo per la prestazione di servizi sopra descritta, è così stabilito:

- Anno 201x: euro
- Anno 201x: euro

La Società si impegna a pagare **"vista fattura"** detti importi, tramite bonifico bancario sul conto che verrà indicato in detta fattura.

Accordo sulle modalità di Recapito e Infrastruttura





ESEMPIO

CONTRATTO-TIPO DI APPALTO PER LAVORI PRIVATI

Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle seguenti modalità (ipotesi esemplificative alternative):

- A. mediante acconto pari a...% (ovvero ad euro.....). alla sottoscrizione del presente contratto (o inizio lavori), SAL ciascuno pari a euro..... e infine euro..... dopo la verifica Finale
- B. ratei prefissati: mediante n. ___ rate mensili, al netto delle eventuali ritenute, di singolo importo pari a euro..... entro il
- C. pagamento in unica soluzione;
- D. altro....

Modalità di certificazione dei requisiti della
eFattura a sensi CM 18 e_2014 AdE

- Controllo di Gestione

I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante Bonifico bancario.

(facoltativa) Sull'importo indicato in ogni stato di avanzamento lavori il Committente effettuerà una trattenuta del <.....> a garanzia della buona esecuzione. Tali somme saranno liquidate entro <.....> dalla verifica finale.





ESEMPIO

CONTRATTO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI BIANCHI RICONOSCIUTI AI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

I corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE.

Qualora l'Operatore sia una Pubblica Amministrazione, la fattura sarà emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n.55, cosiddetta "FatturaPA".

Il GSE provvederà ad inviare all'Operatore, tramite **email o PEC, la fattura relativa al contributo** da corrispondere.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente sulle coordinate bancarie presenti in fattura ed entro la scadenza indicata sulla stessa. Si evidenzia che è necessario inserire nella causale del bonifico bancario la causale di pagamento indicata in fattura all'interno delle Informazioni di pagamento. In caso di mancanza delle modalità di pagamento, sarà cura del GSE comunicarlo tempestivamente all'Operatore.

I Riferimenti normativi: Fatturazione a sensi del Dlgs. 127/2015

Accordo sulle modalità di Recapito e Infrastruttura

Modalità di certificazione dei requisiti della eFattura a sensi CM 18 e_2014 AdE

- **Controllo di Gestione**





ESEMPIO

CONTRATTO DI FORNITURA AI SENSI DELL' ARTICOLO 62 DEL D.L. N. 1/2012

La merce verrà consegnata a mezzo (vettore, consegna a mano)

- Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato entro 30/60 giorni dalla data della fattura , con le seguenti modalità: (indicare il mezzo di pagamento)
- La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei seguenti casi
 - consegna a mano della fattura:
 - invio a mezzo raccomandata a.r.
 - posta elettronica certificata
 - impiego del sistema EDI o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale

Accordo sulle modalità di Recapito e Infrastruttura

I Riferimenti normativi: Fatturazione a sensi del Dlgs. 127/2015





ESEMPIO

FORNITURA con Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136)

Prezzo, Termini di pagamento e Fatturazione, Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.)

- Il corrispettivo dovuto al Fornitore è indicato nella Lettera d'ordine e non può essere modificato.
- Il corrispettivo è onnicomprensivo e sarà corrisposto solo dopo l'accettazione della fornitura, tramite pagamento a mezzo bonifico bancario a sessanta (60) giorni data ricevimento fattura fine mese (60 gg DFFM) salvo diverse condizioni indicate nella Lettera d'ordine.
- Il Fornitore deve emettere una regolare fattura indicante il numero d'ordine, da spedire a XXXXXX
- Con l'accettazione della Lettera d'ordine, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e si obbliga a eseguire tutte le operazioni di cui è tenuto a carico, con le modalità previste dalla predetta Legge, consapevole che la mancata osservanza della predetta Legge comporta la risoluzione di diritto del contratto in premessa ai sensi e

I Riferimenti normativi: Fatturazione a sensi del Dlgs. 127/2015

- Il Fornitore si impegna a comunicare a YYYY ed ZZZZ la notizia dell'inadempimento della propria controparte
- YYYY si riserva di eseguire, in ogni momento, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della predetta Legge.
- Ogni operazione finanziaria sarà eseguita esclusivamente sul conto corrente comunicato dal Fornitore, ai sensi Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., utilizzando l'apposito modulo allegato alla lettera d'ordine. Non saranno prese in considerazione altre forme di comunicazione (es. in fattura). La mancata comunicazione dei dati, nella forma prevista, non consente a YYYY di eseguire il pagamento del corrispettivo.
- Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti con YYYY è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una volta sola valevole per tutti i rapporti giuridici. Con tale comunicazione il fornitore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con YYYY (presenti e futuri) si avvarrà – fatte salve le eventuali successive modifiche – di uno o più conti correnti dedicati indicandone gli estremi identificativi senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa/ordine.

Accordo sulle modalità di Recapito e Infrastruttura

Accordo sulle modalità di Accettazione (ad esempio entro 7 gg dal recapito il ricevente fattura conferma l'avvenuta accettazione attraverso ricevuta a mezzo SDI o direttamente su c/c bancario)





Come rivedere il “Controllo Interno” aziendale per una corretta impostazione della “Compliance” richiesta dalla CM 18e 2014 di Agenzia delle Entrate





CIRCOLARE 18/E/2014

A - AUTENTICITÀ

DEVE PROVENIRE DAL FORNITORE NELLA FATTURA

I - INTEGRITÀ

**NON DEVE AVER SUBITO MODIFICHE NEL
CONTENUTO DAL MOMENTO DI EMISSIONE SINO
ALLA RICEZIONE**

L - LEGGIBILITÀ

**DEVE ESSERE VISUALIZZABILE: TUTTE
INFORMAZIONI RILEVANTI LEGGIBILI SU CARTA O
VIDEO**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA: DOCUMENTO CHE NON VIENE MAI
MATERIALIZZATO DALL'EMISSIONE ALLA CONSERVAZIONE E DEVE RISPETTARE I
REQUISITI A.I.L.**





CIRCOLARE 18/E/2014: i requisiti

AUTENTICITÀ E INTEGRITÀ:

- APPOSIZIONE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA O DIGITALE
- UTILIZZO SISTEMI EDI DI TRASMISSIONE;
- SISTEMI DI CONTROLLO DI GESTIONE PER COLLEGAMENTO AFFIDABILE TRA FATTURA E RELATIVA CESSIONE

LEGGIBILITÀ:

- PUÒ ESSERE IL RISULTATO DI UNA CONVERSIONE CON SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE (ES. FORMATI XML O EDI)
- GARANTITA PER TUTTO IL PERIODO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIO





CIRCOLARE 18/E/2014: Sistemi di controllo quali requisiti

DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER:

- GARANTIRE COLLEGAMENTO CERTO TRA OPERAZIONE IMPONIBILE IVA E FATTURA EMESSA (AUTENTICITÀ ED INTEGRITÀ)
- TENERE TRACCIA DOCUMENTI COLLEGATI RELATIVI AL CICLO DI FATTURAZIONE

ELEMENTI DA RICONCILIARE:

- AUTENTICITÀ: VERIFICA ESISTENZA DELL'ORDINE, CONFERMA DI AVVENUTA CONSEGNA, CONTROLLO INTESTATARIO FATTURA
- INTEGRITÀ: VERIFICA PREZZO, QUANTITÀ, TERMINI DI PAGAMENTO, IVA DOVUTA, P.I. CORRETTA





L' OBBLIGO DELLA F.E. PA in Italia dal 6/06/2014 – 31/3/2015

IL D.M. del 17/06/2014

La CIRCOLARE 18/E 2014 dell'AGENZIA delle ENTRATE

Il D.Lgs 127/2015 Avvio Volontario FeB2B dall'1.7.2016 con Incentivi Fiscali da 1.1.2017 **vs D.L. 193/2016 – Nuova Tax Compliance IVA**

La Legge di Bilancio 2018 – Provvedimento AdE 30.4.2018 dall'1.7.2018 – 1.1.2019 Obbligo FeB2B



Modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica

L'articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 nella precedente formulazione, prevedeva che l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica fossero "rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità" (cfr. sull'argomento la circolare n. 45/E del 2005).

La nuova formulazione dell'articolo 21, invece, rimette al soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando a titolo esemplificativo tra le alternative:

- **sistemi di controllo di gestione** che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- **la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente**,





ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

A) Il soggetto emittente garantisce i requisiti di autenticità e integrità dei flussi di fatturazione elettronica attraverso un **efficace sistema di controllo di gestione** che assicuri un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile


- L'approccio è analogo alla valutazione del cd sistema di controllo interno, avente la finalità di:

- ✓ verificare e confermare che una fattura è rappresentativa di una fornitura vera e propria;
- ✓ fornire una prova indipendente dell'autenticità di una fattura e della sua rappresentazione nell'ERP;
- ✓ fornire una prova indipendente dell'integrità del contenuto di una fattura e della sua rappresentazione nell'ERP.

B) Il soggetto emittente garantisce i requisiti di autenticità e integrità dei flussi di fatturazione elettronica attraverso **la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente**;

- Di fatto il soggetto emittente «firmando digitalmente» i flussi di fatturazione ne attesta l'autenticità e l'integrità

- ✓ Problematica connessa alla mancanza di terzietà ed indipendenza della garanzia dei requisiti dei flussi di fatturazione elettronica



Il regolamento UE n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

1 luglio 2016 è entrato in vigore in Italia





GLI ELEMENTI DI COMPLIANCE A SENSI CM18/e2014 AdE

Processo di controllo di gestione

- Garanzia riguardo l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura
- Controllo che il contenuto della fattura non sia stato alterato

Tra le registrazioni di business interne create durante il processo di fatturazione:

Contratti

ordini ai fornitori

documento di trasporto (DDT) di vendita
avviso di spedizione merce ai clienti,

notifica di ricezione ai fornitori

Documentazione esterna ricevuta durante il processo di fatturazione:

ordini dei clienti

DDT di acquisto

avviso di spedizione merce dai fornitori

notifica di ricezione merce dai clienti,
documentazione bancaria ecc.;


Dati principali di business storicizzati;

prove dei controlli effettuati per verificare la qualità dei dati






La piattaforma di eProcurement quale Tecnologia abilitante la ComplianceIVA





La piattaforma di eProcurement quale Tecnologia abilitante la ComplianceIVA





LA PIATTAFORMA DI EPROCUREMENT QUALE TECNOLOGIA ABILITANTE

Identità del fornitore/prestatore di beni/servizi

→ Dati anagrafica fornitore

Dati eFattura

→ Contratti

→ Ordini ai fornitori

- Notifica di ricezione ai fornitori
- Conferma d'Ordine

→ DDT di acquisto

→ Avviso di spedizione merc

1 <FatturaElettronicaHeader>

1.2 <CedentePrestatore>

1.2.1 <DatiAnagrafici>

2.1.3 <DatiContratto>

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>

2.1.8 <DatiDDT>

2.1.9 <DatiTrasporto>

Controllo
contenuto della fattura

Strutturazione di un percorso che documenta, passo per passo, la storia di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario fino al suo completamento permettendo così di creare un collegamento logico tra i vari documenti di un processo.





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

- **Nozione (art. 70-bis):** soggetto passivo IVA unitario formato su base opzionale da due o più soggetti passivi IVA stabili nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

- **Normativa di riferimento:**
 1. Art. 11 Direttiva n. 2006/112/UE;
 2. L. n. 232/2016 «di Bilancio 2017»; L. n. 205/2017 «di Bilancio 2018»;
 3. Titolo V-bis DPR n. 633/1972 (artt. da 70-bis a 70-duodecies);
 4. Decreto MEF 06/04/2018.

- **Entrata in vigore:** dal 01/01/2018, con «effettiva operatività» dal 01/01/2019.





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

▪ **Nozione:** soggetto passivo IVA unitario → **Effetti (art. 7-quinques):**

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra membri del gruppo **NON SONO** considerate operazioni rilevanti ai fini IVA;
2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un membro del gruppo a un terzo **SONO** considerate operazioni rilevanti ai fini IVA;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un terzo a un membro del gruppo **SONO** considerate operazioni rilevanti ai fini IVA;
4. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra sede e stabile organizzazione **SONO** considerate operazioni rilevanti ai fini IVA quando una delle due controparti è situata all'estero (anche quando la controparte partecipa ad un gruppo IVA costituito in un altro Stato dell'Unione Europea) – sentenza CGUE del 17/09/2014, causa C-7/13 (caso «Skandia»).





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

- **Requisiti soggettivi:** i soggetti passivi partecipanti al Gruppo IVA devono:
 - essere stabiliti nel territorio dello Stato;
 - esercitare attività d'impresa, arte o professione;
 - presentare congiuntamente i vincoli, finanziario, economico e organizzativo.

- **Soggetti esclusi:** non sono ammessi a partecipare al Gruppo IVA:
 - le stabili organizzazioni all'estero di soggetti con sede in Italia;
 - i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario art. 670 c.p.c.;
 - i soggetti la cui azienda sia assoggettata a una procedura concorsuale e i soggetti posti in liquidazione ordinaria.





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

- **Vincoli (art. 70-ter)** che i partecipanti devono presentare congiuntamente, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente.
 1. FINANZIARIO:
 - presenza di un rapporto di controllo (diretto o indiretto) ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra i soggetti;
 - **NOTA BENE**: se sussiste il vincolo finanziario, gli altri si presumono (salvo prova contraria).
 2. ECONOMICO («cooperazione economica»): si è in presenza dello svolgimento di un'attività principale dello stesso genere **oppure** di attività complementari o interdipendenti oppure di attività che avvantaggiano , pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti.
 3. ORGANIZZATIVO: tra gli organi decisionali dei soggetti IVA ricorre un coordinamento operato in via di diritto o anche semplicemente di fatto.





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

- **Opzione** (la costituzione del Gruppo IVA rappresenta una facoltà):
 - se esercitata, deve riguardare obbligatoriamente tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente i tre vincoli (*all-in, all-out principle*);
 - durata: triennale; si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo revoca;
 - mediante l'invio telematico di una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti (manca il provvedimento attuativo);
 - decorrenza:
 - dichiarazione tra il 01/01 e il 30/09: dall'anno successivo;
 - dichiarazione tra il 01/10 e il 31/12: dal secondo anno successivo;
 - **NOTA BENE: opzione triennio 2019-2021 entro il 15/11/2018.**





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

PRO	CONTRO
Risparmio d'imposta , qualora tra i soggetti aderenti al Gruppo ve ne siano alcuni che non godono del pieno diritto alla detrazione (es.: immobiliari di gruppo).	Responsabilità solidale tra il rappresentante e gli altri partecipanti per le somme dovute a titoli di imposta, interessi e sanzioni.
Semplificazione amministrativa della gestione delle operazioni infragruppo.	Limitazioni all'utilizzo in compensazione orizzontale per l'IVA dovuta o per il credito IVA annuale / trimestrale.
Venire meno dell'obbligo di certificazione (ai fini IVA) delle operazioni tra soggetti partecipanti ; rimane l'obbligo di registrazione nel libro giornale e nelle altre scritture contabili, anche ai fini delle imposte dirette.	I presupposti relativi ad alcuni diritti si accertano sul Gruppo IVA (es.: requisiti per il rimborso, plafond per l'acquisto senza IVA per gli esortatori abituali).
Sono demandati al rappresentante del Gruppo IVA tutti gli adempimenti (liquidazioni, versamenti, comunicazioni, dichiarazioni, ecc.).	
Gli obblighi di registrazione possono essere assolti dai singoli partecipanti o dal rappresentante del Gruppo IVA.	





Gruppo IVA (titolo V-bis DPR n. 633/1972)

▪ Alcuni aspetti operativi:

- **il Gruppo IVA acquisisce un autonomo numero di partita IVA mentre le imprese partecipanti al Gruppo lo «perdono»;**
- **anche in assenza di obbligo di documentazione delle operazioni infragruppo tramite fattura, è necessario rilevare le stesse nella nel libro giornale e nelle altre scritture contabili, anche ai fini delle imposte dirette;**
- **le fatture (o i documenti analoghi) devono riportare, oltre al numero di partita IVA attribuito al Gruppo anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione (c.d. «cointestazione» della fattura); se omesso deve essere inserito.**





Come rivedere le Procedure Amministrative, puntando all'automazione delle dinamiche contabili




Le caratteristiche delle soluzioni gestionali abilitanti la fatturazione elettronica

Fatturazione Elettronica Diffusa al via?
Vi spieghiamo l'approccio giusto!



Fattura^elettronica


Corrisp^ettivi elettronici





MedioGrande Azienda

invio dati eventuali fatture
anche semplificate




Scambio dati in tempo reale
Nessun errore
Certezza data emissione e ricezione
Migliore organizzazione interna
Più tempo per attività a valore aggiunto






PMI con Supporto Esterno





MicrolImprese con integrato un Provider



Anche invio dati F. semplif.te




Registrazione
Telematica





SCENARIO -A-

FASE 1 – Certificazione SDI - Sogei



FASE 2 – Incasso




FASE 3 – Pagamento





SCENARIO -B-

FASE 1 - Certificazione FE



Fornitore

Professionista
**Controllo
di Gestione**



Banca




Disposizione
Incasso

FASE 2 - Certificazione SDI - Sogei

Ricevute / Notifiche

Fatture



Dati/Mod. Pre Compilati

Fatture

Cliente

Ricevute / Notifiche

FASE 3 - Incasso

Banca



Disposizione
Pagamento

FASE 3 - Incasso e Pagamento






SCENARIO -C-

FASE 1 – Certificazione FE

Fornitore



Professionista
**Controllo
di Gestione**



FASE 3 – Invio Dati Ag. Entrate



Dati/Mod. Pre Compilati

FASE 2 – Canalizzazione CBI

Banca



Disposizione
Incasso

Ricevute / Notifiche



Banca



Disposizione
Pagamento



Ricevute / Notifiche

Cliente



Fatture



Fatture

FASE 2 – Gestione Integrata FE con Incasso e Pagamento





Come rafforzare i Modelli Organizzativi a sensi del Dlg 231/2001





DINAMICHE eFattura

Ciclo Attivo/ Passivo

- Condivisione con clienti/fornitori di una procedura di controllo delle eFatture con evidenza nel SDI
- Possibilità di sfruttare la procedura di «Esibizione delle eFatture a norma dallo SDI»
- Completa tracciabilità dei pagamenti

Effetti di Processo Stringenti
tali da rafforzare controllo
interno

Reati societari (Art. 25-ter,
D.Lgs. n. 231/2001)

Concussione, induzione
indebita a dare o promettere
altra utilità e corruzione (Art.
25, D.Lgs. n. 231/2001)





CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova
Via Tuveri, 25 – Cagliari
www.cortellazzo-soatto.it



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

